



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF051

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 15

OGGETTO	SOCIETÀ DI CAPITALI – ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2018
RIFERIMENTI	ARTT. 2364, 2366, 2423, 2429, 2478-BIS, 2479 E 2479-BIS, C.C.
CIRCOLARE DEL	18/03/2019

Sintesi: gli amministratori delle società di capitali devono presentare ai soci entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio 2018 (entro il 30/04/2019 per gli esercizi che coincidono con l'anno solare) il "progetto di bilancio" ai fini della relativa approvazione; questo deve, inoltre, essere:

- *trasmesso all'organo di controllo, se esistente, almeno 30 giorni prima della data di approvazione, al fine di consentire osservazioni e proposte in merito*
- *depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l'approvazione.*


L'approvazione del bilancio può avvenire nel maggior termine di 180 giorni (entro il 29/06/2019 per gli esercizi solari) se tale possibilità è prevista dallo Statuto e sussistano "particolari esigenze" connesse alla struttura ed all'oggetto della società, oltre che per le società tenute al consolidamento del bilancio.

Una volta approvato, il bilancio va depositato, entro 30 giorni, presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, unitamente ai documenti allegati e al verbale di approvazione.

Le società di capitali devono procedere alla approvazione del bilancio d'esercizio:

- in generale: **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio
- in deroga: **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio in presenza di "particolari esigenze".

L'iter di formazione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio si compone di una serie di fasi, che coinvolgono gli amministratori (e l'organo di controllo, ove esistente), riepilogate nel seguito:



REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

Il progetto di bilancio, redatto a norma dell'art. 2423, c. 1, c.c., come di consueto:

- ⇒ è costituito da: **Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa**
- ⇒ e va corredato:
 - dalla **Relazione sulla gestione**, salvo esonero (art. 2435-bis c. 7 c.c.)
 - dal **Rendiconto finanziario**, salvo esonero (art. 2435-bis e ter c.c.).



Competenza del CdA: gli amministratori non possono delegare la redazione del progetto di bilancio al comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri (art. 2481, c. 4, c.c.).

TERMINE: il termine entro cui il progetto di bilancio va redatto **varia in relazione alla presenza (o meno) dell'organo di controllo**; in particolare, detti documenti:

ORGANO DI CONTROLLO	ADEMPIMENTO	Anticipo dalla data di convocazione
presente	devono essere trasmessi al Collegio sindacale/revisore/società di revisione prima del relativo deposito presso la sede sociale	30 giorni (derogabile)
assente	sono depositati direttamente presso la sede della società	20 giorni

RENDICONTO FINANZIARIO (art. 2423 c. 1 c.c.): il rendiconto finanziario, a partire dal bilancio 2016:

- è diventato **parte integrante** del bilancio redatto **in forma "ordinaria"**
- deve riportare anche il 2015 in forma contrapposta (anche se l'anno scorso non era stato predisposto).

Esoneri: sono esonerate dalla sua predisposizione:

- le società che predispongono il bilancio **in forma "abbreviata"** (art. 2435-bis c.c.)
- e le cd. **"micro-imprese"** (ex art. 2435-ter c.c.).



RELAZIONE SULLA GESTIONE: per i bilanci in forma abbreviata e per le micro-imprese è facoltativo ove:

- le voci di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. (numero e valore nominale delle azioni proprie o di società controllanti possedute dalla società, ovvero acquisite ed alienate nel corso dell'esercizio)
- siano indicate in nota integrativa.

TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Ove la società sia soggetta al controllo contabile, il progetto di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa ed eventuale Relazione sulla gestione nonché Rendiconto finanziario):

- va comunicato almeno **30 giorni prima** dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione
- al **collegio sindacale** (e, se diverso, al soggetto incarico della revisione)
- **unitamente** alla relazione sulla gestione (salvo il caso in cui ricorra la causa di esonero)

al fine di consentire *"osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione"*.

Mancato rispetto del termine di 30 gg - giurisprudenza:

Tribunale Trento 28/09/99	Se la ritardata trasmissione al Collegio sindacale comporta per quest'ultimo l'omissione del deposito della propria Relazione, l'assemblea è priva di uno strumento fondamentale di valutazione, con conseguente annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.
Tribunale Verona 8/04/89	Il mancato rispetto del termine di 30gg non comporta di per sé un vizio nella delibera di approvazione del bilancio, sempreché il ritardo non abbia comportato l'omesso deposito della Relazione da parte del Collegio sindacale.

Posto che il progetto di bilancio deve rimanere depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione, il **Collegio sindacale/revisore**:

- ⇒ deve poter disporre di almeno **15 giorni per redigere la propria relazione**
- ⇒ **può, comunque, rinunciare a tale anticipo di 15 giorni**, consentendo agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio anche a ridosso del termine per il predetto adempimento.

Dopo aver ricevuto dagli amministratori il progetto di bilancio:

Collegio sindacale	deve redigere una relazione riportante i risultati dell'esercizio e l'attività svolta nonché le osservazioni e proposte sul bilancio
Revisione legale	Il soggetto incaricato della revisione legale (Collegio sindacale o Revisore unico / società di revisione) deve predisporre un'apposita relazione contenente il giudizio sul bilancio



Srl prive dell'organo di controllo: gli amministratori, non essendo tenuti al predetto adempimento nei 30 giorni antecedenti alla data fissata per l'approvazione del bilancio, procedono direttamente al deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione.

Esempio1	Laddove il CdA abbia convocato l'assemblea per approvare il bilancio al 31/12/2018:	
	Convocaz. Assemblea fissata per il:	Trasm. a Sindaci/Revisore (30gg)
	20/04/2019 (approv. nei 120gg)	21/03/2019
	30/04/2019 (approv. nei 120gg)	31/03/2019
	20/06/2019 (approv. nei 180gg)	21/05/2019
In tutti i casi il collegio sindacale può rinunciare al termine di 30 giorni (permettendo al CdA di fruire di un maggior lasso di tempo di 15 giorni per perfezionare il progetto di bilancio).		

DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE SOCIALE

Il progetto di bilancio, corredato dalle eventuali relazione sulla gestione e del Collegio sindacale/soggetto incaricato della revisione legale, va depositato presso la sede della società, affinché i soci possano prenderne visione, nei 15 gg antecedenti l'assemblea e finché è approvato. Il mancato/tardivo deposito comporta **l'annullabilità della delibera** di approvazione (Cass n. 4734/98).

Giurisprudenza: al riguardo, si segnalano i seguenti orientamenti giurisprudenziali:

Trib. Milano Sent. n. 5263/2016	L'impugnazione della delibera dell'assemblea per violazione dell'obbligo del termine del deposito può essere oggetto di clausola compromissoria da statuto
Trib. Venezia Sent. n. 947/2016	Il deposito non si ritiene omesso ove il bilancio sia privo di data o sottoscrizione dall'amministratore, una volta che sia quello successivamente discusso in Assemblea
Tribunale Milano Sent. n. 5038 27/04/2007	<ul style="list-style-type: none"> non rileva il deposito del progetto di bilancio presso la sede amministrativa/altra unità operativa diversa dalla sede risultante dallo statuto; il deposito deve essere effettivo e continuativo; non è sufficiente che ai soci sia consentito prenderne visione "previo appuntamento" (v. anche Cass n. 4734/1998)
Tribunale Milano 10/03/2005	L'obbligo di deposito è soddisfatto anche se i documenti sono trasmessi alla società tramite e-mail e gli stessi sono resi disponibili ai soci (si ritiene anche se ritrasmessi loro per e-mail)
Tribunale Rimini 25/02/2005	I soci possono richiedere copia dei documenti depositati, esclusivamente se <i>"la semplice presa visione non consente un'adeguata informazione"</i>
Corte Cassazione Sent. n. 560/2001	L'obbligo del deposito è considerato correttamente adempiuto anche se i documenti sono a disposizione dei soci soltanto negli orari d'ufficio e nei giorni non festivi
Corte d'App. Milano 13/02/2008	Il socio non può richiedere il rinvio dell'approvazione nel caso in cui il progetto di bilancio sia stato correttamente depositato nei termini da parte del CdA
Corte Cassazione Sent. n. 8001/2004	La delibera di approvazione non può essere impugnata dal socio che abbia ottenuto "adeguate risposte" alle domande avanzate in assemblea dal socio

Esempio2

In relazione all'Esempio1 precedente, il CdA deve depositare il progetto di bilancio a partire dalle seguenti date

Convocazione dell'assemblea	Termine deposito presso la sede sociale
20/04/2019 (approv. nei 120gg)	entro il 5/04/2019
20/06/2019 (approv. nei 180gg)	entro il 5/06/2019



Approvazione con modalità telematiche: se l'approvazione del bilancio non avviene con modalità assembleare, il termine del "deposito" (in generale anch'esso telematico) è stabilito dall'atto costitutivo.




Disallineamento temporale: posto che i soci sono ordinariamente notiziati dell'assemblea solo con un anticipo di soli 8gg, non è chiaro il motivo dell'obbligo di deposito del bilancio presso la sede con anticipo di 15gg. A tal fine:

- parte della dottrina consiglia di anticipare la convocazione di 15 giorni (riservando l'anticipo di soli 8 giorni per le convocazioni di assemblee con scopi diversi)
- mentre il Tribunale di Latina (Sent. n. 2771 18/11/2015) ha ritenuto sufficiente il deposito negli 8 giorni precedenti l'Assemblea (sconsigliabile).

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio **gli amministratori devono**:

SPA (art. 2364 c.c.)	convocare l'assemblea, almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio .  PARTICOLARI ESIGENZE : lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni : <ul style="list-style-type: none"> ✓ per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ✓ o quando lo richiedono "particolari esigenze" relative alla "struttura e all'oggetto" della società
SRL (art. 2478-bis c.c.)	presentare il bilancio "ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364" .



Srl: la scadenza non fa riferimento alla convocazione dell'assemblea, ma alla presentazione del bilancio ai soci: è, infatti, previsto che **l'approvazione del bilancio possa avvenire non solo in assemblea ordinaria**, così come disciplinata dall'art. 2479-bis c.c., **ma anche tramite consultazione scritta**.

LA PRIMA CONVOCAZIONE

In relazione al bilancio dell'esercizio 2018, la convocazione dei soci da parte degli amministratori (per le società con esercizio solare) va dunque effettuata entro il:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO	Termine ordinario	120 giorni da chiusura esercizio	30 aprile 2019
	Termine differito	180 giorni da chiusura esercizio	29 giugno 2019

Il termine di 120/180 giorni va riferito alla data della "prima" convocazione dell'assemblea.




Nota: si ricorda che non rileva se i precedenti termini (inclusi quelli dei paragrafi precedenti) cadano di giorno festivo o meno; non si applica alcun differimento al primo giorno lavorativo successivo.

ASSEMBLEA IN 2° CONVOCAZIONE

L'assemblea potrebbe non approvare il bilancio in sede di prima convocazione, approvandolo solo in "seconda convocazione", o in convocazioni successive.

In relazione alla seconda convocazione, si fa presente che:

SPA	se il giorno della relativa adunanza non è già stato indicato nell'avviso della "prima" convocazione (che non può fissare la 2° convocazione nello stesso giorno), la stessa va riconvocata entro 30 giorni da quest'ultima
SRL	ancorché non espressamente disciplinata dalla norma, la seconda convocazione è ritenuta comunque possibile, se prevista dall'atto costitutivo (in generale si tende ad applicare la medesima disciplina prevista per le Spa)



In 1° convocazione l'assemblea potrebbe non deliberare l'approvazione del bilancio a causa di:

a)	manca del quorum deliberativo	<u>Esempio:</u> l'assemblea è regolarmente costituita ma in sede di votazione per l'approvazione non si raggiunge la quota di capitale minima prevista da Statuto.
b)	manca del quorum costitutivo	<u>Esempio:</u> assemblea deserta o con soci presenti che sono portatori di un capitale inferiore a quello richiesto da Statuto.
c)	manca di votazione posto che l'assemblea, dopo essersi costituita, è stata "aggiornata" ad altra data	<u>Esempio:</u> i soci non si ritenevano sufficientemente informati e ci si è accordati di spostare l'approvazione al fine di permettere l'acquisizione e l'analisi di alcuni dati.
d)	irregolarità della "prima" convocazione	<u>Esempio:</u> è stato omesso l'ordine del giorno e l'Assemblea non è totalitaria o, per quanto lo sia, un socio si dichiara non disponibile a votare.

CONVOCAZIONE SRL – ASSEMBLEA IN 2° ADUNANZA

Occorre distinguere i seguenti casi:

SITUAZIONE		ASSEMBLEA SUCCESSIVA ALLA 1° CONVOCAZIONE		QUORUM (costit./ deliber.)
a)	LO STATUTO PREVEDE ADUNANZE IN 2° CONVOCAZIONE	Caso 1: la 1° convocazione ha previsto la data della 2° adunanza	non va riconvocata	l'Assemblea opera con i quorum previsti dallo Statuto
		Caso 2: la 1° convocazione <u>non</u> ha previsto la data della 2° adunanza	va riconvocata (col rispetto del preavviso previsto da Statuto)	
b)	LO STATUTO NON PREVEDE ADUNANZE IN 2° CONVOCAZIONE	▪ è necessario riconvocare l'Assemblea (rispettando il preavviso dello Statuto)		l'Assemblea opera con i quorum previsti per la precedente convoc.

Esempio3

Gli amministratori della Alfa Srl convocano l'Assemblea per il 20/04/2019.

Nell'avviso di convocazione intendono prevedere la data della successiva adunanza, nel caso di mancata approvazione del bilancio; a tal fine indicano, tuttavia, che, in tale situazione, l'Assemblea si dovrà nuovamente riunire:

- non prima del 21/04/2019
- non oltre il 20/05/2019.

Indipendentemente che lo statuto preveda o meno la "2° convocazione", in relazione:

- a) alla convocazione: la riunione andrà riconvocata, posto che la data di tale adunanza non era stata precedentemente individuata in modo specifico
- b) ai quorum costitutivi e deliberativi: ove lo statuto:
 - preveda l'assemblea in 2° convocazione: i quorum costitutivi e deliberativi saranno quelli appositamente previsti
 - non la preveda: i quorum costitutivi e deliberativi saranno quelli ordinariamente previsti.

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

Il giorno 28 aprile 2019, alle ore 18.00, presso la Sede sociale in Trento, Via G. Pascoli n. 100, è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci della Mario Rossi Srl, per discutere e deliberare sul seguente


ordine del giorno:

- *) Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- *) Varie ed eventuali

Il Presidente della Società, alle ore 19.00, trascorsa oltre un'ora rispetto a quella di convocazione, **preso atto che nessuno dei soci si è presentato**, non essendosi peraltro anche egli costituito come socio ma solo come rappresentante legale della società, **dichiara l'Assemblea deserta e non idonea a deliberare sull'ordine del giorno**. Nel redigere il presente verbale, sottoscrive che provvederà quanto prima ad una **nuova convocazione** nel rispetto dei tempi previsti dallo statuto sociale
(Il Presidente del CdA)

CONVOCAZIONI SUCCESSIVE


In sede di 2° convocazione si potranno verificare le stesse situazioni di mancata approvazione del bilancio verificatesi nella 1° convocazione, trovando nuovamente applicazione tutti i concetti già chiariti sopra per l'Assemblea "in 2° convocazione".

 **Concetto di "secondo convocazioni"**: nella prassi aziendale, col termine di assemblea in 2° convocazione ci si riferisce a tutte le situazioni in cui l'assemblea si riunisce successivamente alla prima. Il riferimento va dunque fatto anche alla 3° convocazione ed a quelle successive che si rendessero necessarie.

MAGGIOR TERMINE (180 GIORNI) DI APPROVAZIONE

L'art. 2364 c. 2 c.c. stabilisce che lo statuto può prevedere un maggior termine di approvazione del bilancio (come visto, da riferire in realtà al termine per la 1° convocazione), comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 29/06/2019 per esercizi solari), qualora:

- la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- lo richiedano "particolari esigenze" relative alla **struttura** e all'**oggetto della società**.

 **Massima n. 15/2004 Notariato Milano**: "la clausola statutaria che consente la (...) presentazione del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (...) **non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie** che consentono il prolungamento del termine stesso", che vanno pertanto individuate di volta in volta.

Motivazioni insufficienti: anche laddove le motivazioni addotte dagli amministratori per differire il termine vadano ritenute insufficienti:

- ⇒ dal punto di vista civilistico: la delibera di approvazione va comunque ritenuta valida (i soci potrebbero, tuttavia, sindacare la tardività nell'approvazione del bilancio)
- ⇒ dal punto di vista fiscale: potrebbe essere contestata la tardività nei versamenti delle imposte.

IPOTESI DI "PARTICOLARI ESIGENZE"

La dottrina ha individuato le seguenti "esigenze" relative alla **struttura** e all'**oggetto della società**:

- **esistenza di sedi operative distaccate**, anche all'estero, ciascuna dotata di propria autonomia gestionale e contabile, con conseguente necessità di consolidamento dei risultati
- **ampliamento dell'organizzazione territoriale** della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa
- **esistenza di cause di forza maggiore** (Esempio: calamità naturali, furti, incendi)
- **partecipazione ad operazioni di ristrutturazione aziendale** (Esempio: fusioni, conferimento, ecc.)
- **esistenza di "patrimoni separati"**
- **partecipazione** iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie **valutata con il metodo del patrimonio netto**
- **determinazione delle imposte** in presenza di **consolidato fiscale** (art. 117 TUIR) o di **trasparenza** (art. 115 TUIR) in cui la società necessita di ricevere dati da altre società per il loro calcolo
- **cambiamento dei sistemi e programmi informatici** per la rilevazione delle operazioni di gestione
- **recepimento**, ai fini della predisposizione del bilancio, **degli IAS**
- **imprese edili**: necessità di **disporre dell'approvazione dei SAL** dei lavori da parte del committente.
- **si è dimesso il responsabile amministrativo**, con ripercussioni sul funzionamento della struttura
- l'oggetto sociale è dato dalla produzione di beni per il conferimento in consorzi, con l'effetto che i dati reddituali saranno conosciuti solo dopo l'approvazione del bilancio dell'ente consortile



CNDCEC: ha recentemente ritenuto giustificato il differimento se la società si avvale della **rivalutazione dei beni d'impresa** (attualmente prorogata dalla Legge di Bilancio 2019).

Sul punto, si rammenta, inoltre, che:


- le "**particolari esigenze**" che implicano il differimento vanno **riconosciute dagli amministratori con una delibera da adottarsi prima del termine di 120 giorni** (Ris. MEF n. 10/503/76)
- le ragioni del rinvio **vanno segnalate** dagli amministratori:
 - nella Relazione sulla gestione (se predisposta)
 - oppure in Nota integrativa (qualora sia redatto il bilancio in forma abbreviata).



Nota: per quanto i fatti esterni ed occasionali non sono valido motivo di rinvio del termine di approvazione del bilancio, ciò non dovrebbe impedire tale facoltà in situazioni di **crisi eccezionali come quella attuale**.

La motivazione del differimento potrebbe risiedere nella **difficoltà della struttura amministrativa** nel **valorizzare alcune voci dell'attivo patrimoniale** (es: rimanenze, crediti o strumenti finanziari) **causa l'andamento negativo del mercato**, in particolar modo per le società con un elevato numero di crediti a rischio, e sono tenute a verificare lo stato di solvibilità del cliente anche dopo la chiusura dell'esercizio.

L'analisi dei primi mesi del 2019 può essere necessaria anche per stimare il valore di realizzo delle rimanenze o le rettifiche da apportare ai ricavi del 2018 per resi o contestazioni: in tali ipotesi, si potrebbe sostenere che l'allungamento dei tempi di approvazione del bilancio, anche se derivante da fattori esogeni all'impresa, sia comunque collegato alla struttura organizzativa o all'attività della società.



MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI SOCI E DI APPROVAZIONE

SOCIETÀ PER AZIONI

Gli amministratori convocano l'assemblea mediante "avviso" contenente l'indicazione (art. 2366 c.c.):

- del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza
- dell'elenco delle materie poste all'ordine del giorno (cioè, approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 e destinazione del risultato d'esercizio).

PUBBLICAZIONE: detto "avviso" deve essere pubblicizzato:

- sulla Gazzetta Ufficiale
- o in almeno un quotidiano individuato dallo statuto

almeno **15 giorni** prima rispetto a quello fissato per l'assemblea.

Nota: se i quotidiani indicati a statuto hanno cessato, l'avviso va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Altri mezzi: nelle società:

a) non quotate: ove previsto dallo statuto, la convocazione può essere effettuata mediante **altri mezzi** (fax, raccomandata, e-mail, ecc.), purché che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea

b) quotate: le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite da leggi speciali (art. 2366 c. 2 cc).

ASSEMBLEA TOTALITARIA: in mancanza delle formalità per la convocazione, l'assemblea è comunque regolarmente costituita, quando (N.B.: v. oltre il differente trattamento rispetto alle Srl):

- è rappresentato l'intero capitale sociale
- partecipa all'assemblea la **maggioranza** dei componenti del CdA e dell'organo di controllo.

Inadempimento del CdA nella convocazione: andrà effettuata dal Collegio sindacale.

LUOGO DI CONVOCAZIONE: l'assemblea "è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente" (art. 2363 co. 1 c.c.). Pertanto, laddove nello statuto, derogando al disposto di legge, si stabilisca che l'assemblea possa tenersi in luogo diverso dal comune in cui ha sede la società, è necessario che tale soluzione consenta ai soci di raggiungere agevolmente il luogo dell'adunanza.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

MODALITÀ DI APPROVAZIONE (art. 2479 c.c.): l'approvazione può essere adottata:

- mediante **consultazione "scritta"** o **consenso espresso per iscritto** (cioè senza una riunione assembleare): ove espressamente previsto dallo Statuto
- o **dall'assemblea dei soci:** qualora lo Statuto ne riservi l'approvazione all'organo collegiale (o non nulla disponga nel merito).


MODALITÀ DI CONVOCAZIONE: lo Statuto può prevedere (art. 2479-bis c.c.):

- il **luogo** in cui si riunisce l'assemblea dei soci; se nulla è disposto al riguardo, l'assemblea si riunisce presso la sede sociale
- le **modalità di convocazione** (es: a mezzo fax, e-mail, ecc.) tali da assicurare la "tempestiva informazione sugli argomenti oggetto di trattazione".

COMPAGINE SOCIALI E DOMICILIO SOCI: considerato che le Srl:

- non sono più obbligate alla tenuta del libro soci, **rilevando le sole risultanze al Registro Imprese**
- sarà sufficiente **convocare i soggetti risultanti da una visura aggiornata** alla data di invio della convocazione (anche l'invio andrà effettuato al domicilio dei soci risultante alla CCIAA).

In mancanza di tali disposizioni: la convocazione è effettuata mediante **lettera raccomandata A/R**, da spedire ai soci **almeno 8 giorni** prima dell'adunanza **presso il domicilio risultante dal "registro delle imprese"** (es: entro il 22/04/2019 in caso di convocazione per il 30/04/2019 ovvero il 21/06/2019 in caso di convocazione per il 29/06/2019), riportante il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.



AVVISO DI CONVOCAZIONE

Contenuto minimo: la norma non dà indicazioni al riguardo; per analogia con la disciplina della Spa, si ritiene che il contenuto minimo debba consistere in (Massima I.B.3 Notariato Triv.):

- **giorno, luogo e ora** della riunione
- le materie poste all'**ordine del giorno** (cd. "OdG"; nel caso di specie, l'approvazione del Bilancio).

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Via Maccani n. 100 per il giorno <...> alle ore <...> per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) *Bilancio e Nota Integrativa dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 – approvazione e adempimenti conseguenti*
- 2) *Varie ed eventuali.*

...

LUOGO DELLA RIUNIONE

Ove l'avviso di convocazione:

- non specifichi il luogo scelto per la riunione: deve essere la sede sociale
- in caso contrario: se lo Statuto lo prevede potrà essere in un luogo diverso dalla sede sociale.

ORDINE DEL GIORNO

L'indicazione nell'avviso di convocazione dell'elenco delle materie da trattare ha la funzione di:

- ⇒ **rendere edotti i soci degli argomenti sui quali dovranno deliberare** (e consentire dunque la necessaria preparazione ed informazione dei soci)
- ⇒ evitare che si deliberi su materie non incluse, al fine di tutelare la buona fede dei soci assenti.

A tal fine, non è necessaria una indicazione particolareggiata ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non generica (Cass. n. 14814/2006). In tal caso l'Assemblea **sarà atta a deliberare**:

- non solo nel merito delle materie stesse
- ma anche su **qualsiasi adempimento da considerarsi "conseguenziale" o "accessorio"** (Massima H.B.19 Cons. Notarile Triveneto).

"VARIE ED EVENTUALI"

L'inserimento all'Ordine del Giorno della dicitura generica "Varie ed eventuali":

- non legittima alcuna delibera dell'Assemblea (semprché i soci non si dichiarino sufficientemente informati e disponibili a deliberare nel merito)
- avendo la sola funzione di rendere noto che gli Amministratori potranno riferire fatti e notizie ai soci.

Esempio2

Ordine del Giorno che convoca l'Assemblea per l'approvazione del bilancio; quest'ultima

- potrà essere tenuta a deliberare non solo sul bilancio
- ma anche sulla destinazione degli utili.

Esempio3

OdG che convochi l'Assemblea a seguito della perdita del capitale sociale:

- potrà validamente deliberare la liquidazione, la trasformazione o l'azzeramento del capitale e successiva ricostituzione (in presenza di un notaio e con le maggioranze previste da statuto)
- tuttavia la convocazione dovrà indicare che è effettuata ex art. 2482-ter C.C.

ASSENZA DELLA CONVOCAZIONE – “ASSEMBLEA TOTALITARIA”

L'Assemblea è **regolarmente costituita** anche in **assenza della formalità** previste per la convocazione; in particolare, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora:

- è rappresentato **l'intero capitale sociale**
- sono **presenti** (o si dichiarano informati) **tutti gli Amministratori** in carica
- sono **presenti** (o si dichiarano informati) **tutti i membri del Collegio Sindacale** (se esistente) e **nessuno** (soci, amministratori e sindaci) **si oppone** alla trattazione degli argomenti all'Odg.



ORGANI SOCIALI: l'Assemblea è **validamente costituita anche se mancano gli amministratori** (tutti o alcuni) **e/o i sindaci**, purché ciascuno dei componenti assenti:

- sia **al corrente** che l'Assemblea ha luogo
- **ne abbia acconsentito**.

Revisore: la sua presenza non è obbligatoria (non è richiamato nell'art. 2479-bis).

**ASSEMBLEA
TOTALITARIA
SRL**

SOGGETTI	OBBLIGO DI PRESENZA	INFORMAZIONE E ASSENSO
SOCI	SI	SI
AMMINISTRATORI	NO	
SINDACI		

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA – SINTESI

DOVE	<ul style="list-style-type: none"> - Comune in cui ha sede la società - lo statuto può fornire differenti indicazioni 	
COME	SPA	<ul style="list-style-type: none"> - avviso pubblicato almeno 15 giorni prima in G.U. - avviso pubblicato almeno 15 giorni prima su un quotidiano indicato nello statuto - avviso comunicato con altri mezzi idonei, statutariamente indicati, che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea
	SRL	<ul style="list-style-type: none"> - avviso mediante raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell'adunanza - altri modi idonei ad assicurare la tempestiva informazione

ASSEMBLEA MANTENUTA "APERTA"


Ulteriore ipotesi riguarda l'Assemblea regolarmente convocata nei termini e validamente costituita (il capitale sociale rappresentato è sufficiente) ma che viene **aggiornata ad altra data successiva**.

Nota: ciò avviene, solitamente, quando:

- la discussione sulle poste del bilancio si dilunga, richiedendo un più tempo rispetto al previsto
- per altre circostanze, si intende “allungare i tempi” del deposito del bilancio senza ulteriori convocazioni

In tal caso:

- la convocazione: sarà ritenuta "nei termini" (sia nel caso ordinario che in presenza di differimento)
- l'approvazione del bilancio: slitterà oltre tali termini (rispettivamente di 120gg o 180gg)
- il deposito del bilancio: avverrà entro 30gg da quest'ultima data (senza alcuna violazione).




Nota: non vi è un termine entro cui aggiornare l'assemblea (l'interesse della società a definire il bilancio richiede sia accordato su una data piuttosto ravvicinata). Tale decisione vale come notifica ai presenti. Occorre sottolineare infine che:

- ⇒ non esiste neanche un limite al numero di volte in cui l'Assemblea possa essere aggiornata
- ⇒ l'aggiornamento può intervenire sia in sede di prima convocazione, che nelle adunanze successive.

PROTRARSI DELLA MANCATA APPROVAZIONE

L'anomalia ha come **sola conseguenza la possibile messa in liquidazione** per la sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale (art. 2484 c. 1 n.3) che potrà essere deliberata:

- **dalla società stessa** (su istanza dagli amministratori)
- **o con intervento del Giudice** (su istanza di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori/sindaci).



INVALIDITÀ DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'art. 2434-bis, c.c., in merito **all'invalidità della delibera** di approvazione del bilancio richiama le "azioni" di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., ossia l'annullabilità e la nullità.

In particolare:

ANNULLABILITÀ	<p>riguarda le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto; può essere fatta valere entro 90 giorni dall'iscrizione/deposito presso il Registro Imprese della stessa, da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ soci assenti, dissenzienti o astenuti ▪ amministratori, Consiglio di sorveglianza, Collegio sindacale. <p>I soci per proporre l'azione di annullabilità devono possedere azioni aventi diritto di voto che rappresentano, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale.</p>
NULLITÀ	<p>si rileva in caso di mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità del relativo oggetto; l'impugnazione può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse nei 3 anni successivi l'iscrizione / deposito della delibera presso il Registro delle Imprese.</p>

Nello specifico, per la delibera di approvazione del bilancio:

- l'annullabilità potrebbe essere collegata a **vizi procedurali**
- la nullità a **vizi di contenuto** del bilancio o di illiceità dell'oggetto della delibera.

Annullabilità della delibera - Giurisprudenza:

Trib. Milano 9/11/2015	E' impugnabile il bilancio che, in assenza di redditività del business durante l'esercizio trascorso e nell'attuale impossibilità della società di perseguire l'attività operativa prevista dall'oggetto sociale, risulti redatto secondo i principi della "continuità aziendale"
Trib. Roma 19/10/2015	L'impugnazione ha l'onere di indicare esattamente le poste iscritte in bilancio in violazione delle norme/principi OIC vigenti, nonché specificare in cosa consista il difetto lamentato
Trib. Milano 23/09/2015	La natura determinata del voto del socio in conflitto di interessi deve essere fatta rilevare in relazione al quorum deliberativo; l'assenza di tale prova è rilevabile d'ufficio
Trib. Milano 28/07/2015	Non è legittima l'impugnazione che, per il merito dei rilievi o per l' entità delle variazioni invocate, non varrebbe ad incidere sulla reale qualità dell'informazione proposta o ad indurre in errore sulla consistenza patrimoniale e sul conto economico
Trib. Milano 10/11/2014	Tra gli atti che gli amministratori devono mettere a disposizione dei soci non rientra tutta la documentazione della società (che, comunque, rimane a disposizione dei soci ex art. 2476 cc), ma il solo progetto di bilancio. Inoltre, l'eventuale mancata indicazione di utili "in nero" ammette all'impugnazione del bilancio, ma non alla richiesta di danni per la loro mancata distribuzione.
Trib. Milano 15/06/2005	E' annullabile la delibera di approvazione del bilancio qualora, in assenza degli amministratori, la società non è in grado di fornire ai soci tutte le notizie richieste

RELAZIONE SULLA GESTIONE CARENTE DI INFORMAZIONI

La giurisprudenza maggioritaria appare decisamente orientata a ritenere che i "vizi" della Relazione sulla gestione, in relazione della delibera di approvazione del bilancio (artt. 2377 e 2379 c.c.):

- **non** ne determinano la **nullità assoluta** (rilevabile anche d'ufficio nel termine di 3 anni)
- **ma** ne possono determinare la **annullabilità** (su istanza dei soci entro 90 gg dal deposito).

Cass. n. 4522/2016	La mancata redazione della relazione di bilancio da parte dell'organo di controllo la delibera di approvazione del bilancio diviene annullabile
Trib. Milano n. 1062 del 23/01/2014	La Relazione sulla gestione, a differenza della Nota integrativa, <u>non</u> è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea <i>"sì che le sue insufficienze non potranno dare luogo a nullità della deliberazione di bilancio ma tutt'al più, se di rilevanza tale da viziare il procedimento di approvazione di quello, ad annullabilità della stessa"</i> .
Trib. Roma n. 16678 del 29/07/2013	La Relazione sulla gestione rappresenta un documento autonomo rispetto al bilancio. Pertanto, i vizi riguardanti la Relazione non si riflettono sul bilancio d'esercizio, ma possono solo comportare una responsabilità degli amministratori, ponendosi la tutela del socio in un contesto esclusivamente risarcitorio, e non demolitorio, del bilancio
Trib. Milano n. 2613 del 25/02/2013	Le "comunicazioni" contenute nella relazione sulla gestione attengono ad un documento che, "correda" il bilancio, ma non ne rappresenta una parte costitutiva , escludendosi un'approvazione da parte dell'assemblea. Esse, quindi, seppure carenti/non veritiere, non costituiscono presupposto di nullità della delibera di approvazione per illiceità dell'oggetto, ma solo condurre ad una pronuncia di annullamento per vizio del procedimento di approvazione.
Trib. Milano n. 2513 del 25/01/2013	La Relazione sulla gestione che presenta una carenza di informazioni o la presenza di informazioni non veritiere <u>non</u> determina la nullità della delibera di approvazione, ma costituisce presupposto per una pronuncia di annullamento per vizio del procedimento di approvazione, salvo che dette "irregolarità" siano tali da rendere non chiaramente intellegibile o, addirittura di "falsare sul punto il bilancio stesso" . In tal caso, infatti, le stesse si tradurrebbero in un vizio del bilancio e quindi dell'oggetto della delibera.

TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO

Ai sensi dell'art. 2434-bis del c.c., le **azioni di impugnazione** della delibera assembleare (artt. 2377 e 2379, c.c.) “non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”.

IL DEPOSITO DEL BILANCIO

Il procedimento relativo al bilancio si conclude con la sua pubblicazione.

L'art. 2435 comma 1 c.c. dispone, infatti, che gli amministratori, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, devono depositare presso il competente ufficio del Registro delle imprese:

- una copia del bilancio (Conto Economico + Stato Patrimoniale + Nota integrativa)
- la Relazione sulla gestione (se predisposta, ove non obbligatoria) e la Relazione dei sindaci (ove presenti)
- il verbale di approvazione dell'Assemblea
- (sole SpA) elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio.

SANZIONI PER OMESSA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

In caso di **omessa convocazione dell'Assemblea** da parte degli amministratori (o del Collegio sindacale, in caso di inadempienza degli amministratori) **entro i termini** previsti dalla legge o statuto:

- ➔ è applicabile la **sanzione da € 1.032 a € 6.197**
- ➔ **nei confronti di ciascun amministratore** (o sindaco), ex art. 2631 c.c.



Nota: nei casi diversi dall'approvazione del bilancio, ove né la legge né lo statuto prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa:

- laddove siano trascorsi 30 giorni
- dal momento in cui amministratori/sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci (art. 2631 co. 1 c.c.).

Sul punto si fa presente che:

CARATTERISTICHE ILLECITO	le ipotesi di cui all'art. 2631 c.c. configurano un illecito proprio di amministratori (e sindaci) di ogni tipo di società (comprese le cooperative) . Trattandosi di un illecito amministrativo non è ammissibile l'estensione delle qualifiche soggettive ai sensi dell'art. 2639 co. 1 c.c. Ne consegue che, ad esempio, la previsione, per il principio della tassatività, non risulta applicabile ai liquidatori.
TERMINI PER AMM.RI E SINDACI	I termini relativi l'omissione in esame risultano diversi per amministratori e sindaci . L'obbligo dei sindaci, infatti, viene a determinarsi quando si verifica l'omissione degli amministratori. Pertanto, in assenza di un termine di legge, i 30 giorni per gli organi di controllo decorrono dal momento in cui dovevano, ma non sono stati assolti, gli obblighi degli amministratori.
OMISSIONI	Parte della dottrina ritiene che tali sanzioni non possano cumularsi a quelle di cui all'art. 2630 c.c. Pertanto, l'omesso deposito del bilancio e la mancata convocazione assembleare per l'approvazione del progetto di bilancio riguardano situazioni ben distinte e sono oggetto di diverse sanzioni, pur avendo in comune l'irrogazione delle stesse su ciascun membro del Consiglio di amministrazione ed eventualmente del Collegio sindacale.
IRROGAZIONE SANZIONE	Il potere di irrogare la sanzione amministrativa in esame spetta alle competenti CCIAA (Nota Min. Interno 13308/2014 e Cass. n.27293/2005, n. 6559/2007).

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

N.B.: il **progetto di bilancio** (nella Nota integrativa) **deve proporre la destinazione dell'utile/perdita dell'esercizio**. In sede di approvazione, i soci possono deliberare le seguenti destinazioni:

RISULTATO	DESTINAZIONE
UTILE	<ul style="list-style-type: none"> accantonamento a riserva legale (min. il 5% fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale) accantonamento a riserva (straordinaria, statutaria, ecc.) riporto a nuovo (cioè accantonamento a riserva di utili non disciplinata dallo Statuto) copertura perdite esercizi precedenti distribuzione ai soci. <p>La delibera di distribuzione degli utili va registrata entro 20 giorni (art. 4 Tar. Parte I DPR.131/86) con assolvimento dell'imposta fissa di euro 200 (RM n. 174/2000).</p>
PERDITA	<ul style="list-style-type: none"> rinvio all'esercizio successivo; copertura con utilizzo di riserve (di utili o capitale) presenti a patrimonio netto. <p>In caso di perdita "qualificata" sussiste l'obbligo di ricostituzione del capitale sociale (salvo trasformazione della società o scioglimento - ex art. 2484,c.c.).</p>

FAC SIMILE VERBALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO

(omissis)

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione del **bilancio chiuso al 31/12/2018** e destinazione del relativo risultato di esercizio
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza, così come previsto dallo Statuto, il sig. il quale constatato che sono presenti:

- i soci, rappresentanti in proprio n. quote sulle n. quote costituenti il capitale sociale e, in particolare:
 - sig. per nominali €, pari al% del capitale sociale;
 - sig. per nominali €, pari al% del capitale sociale;
- i componenti il Consiglio di amministrazione (o l'Amministratore unico);
- i componenti il Collegio sindacale

(in alternativa: tutti i soci che rappresentano l'intero cap. sociale)

dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il sig. a svolgere le funzioni di segretario.

Passando all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, che presenta una perdita pari a € (un utile pari a €) e, successivamente, della relativa Nota integrativa (e della Relazione sulla gestione) che si allegano al presente verbale.

(Successivamente il Presidente invita il Presidente del Collegio sindacale alla lettura della Relazione dei sindaci, che si allega al presente verbale).

Dopo ampia discussione, l'assemblea

DELIBERA

- di **approvare il bilancio** di esercizio chiuso al 31/12/2018
- di **ripartire l'utile** di €, come proposto dal CdA (o Amministratore unico):
 - € a riserva legale; € a riserva straordinaria; € a distribuzione ai soci
 - € a copertura perdite esercizi precedenti.

(in presenza di perdita:

- di **riportare a nuovo la perdita**, pari a € oppure
- di **provvedere alla copertura della perdita** di €, come proposto dal CdA (o Amministratore unico):
 - € utilizzando la riserva straordinaria; € utilizzando la riserva statutaria.

Null'altro essendovi a deliberare e posto che nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Luogo e data

Il Presidente

Il Segretario

Srl unipersonali: il socio unico può assumere il ruolo sia di presidente che di segretario

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	TERMINE		NORMATIVA
	ORDINARIO (1)	PARTICOLARI ESIGENZE (2)	
Redazione del Progetto di Bilancio	31/03/2019	30/05/2019	Art.2423 C.C
Redazione della Relazione sulla Gestione			Art.2428 C.C
Trasmissione del Bilancio al Collegio Sindacale	31/03/2019	30/05/2019	Art.2429 c.1 C.C
Deposito del Bilancio nella Sede legale	15/04/2019	14/06/2019	Art. 2429 c 3 C.C.
Convocazione dell’Assemblea per approvare il bilancio (raccomandata soci; ecc.)	22/04/2019	21/06/2019	Art. 2479-2479bis
Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio	30/04/2019	29/06/2019	Art.2364 – 2478 bis
Registrazione delibera di distribuzione di utili	20/05/2019	19/07/2019	Art. 5 DPR 131/86
Deposito del Bilancio al Registro delle Imprese	30/05/2019	29/07/2019	Art. 2435 C.C. Art.8 L.580/93
Versamento delle imposte risultanti	30/06/2019 (30/07/2019 + 0,4%)	31/07/2019 (30/08/2019 + 0,4%)	DPR 435/2001
Invio della dichiarazione dei redditi	30/09/2019		DPR 322/1998
Redazione del libro degli inventari	31/12/2019		Art. 2217 C.C. Art.15 Dpr 600/73
NOTE (1) Date riferite alla effettiva approvazione del bilancio in data 30 aprile 2019 (2) Date riferite alla effettiva in data 29 giugno 2019			

METODO ASSEMBLEARE E CONSULTAZIONE SCRITTA

DECISIONE	METODO ASSEMBLEARE	CONSULTAZ. SCRITTA
Approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili	SI	SI*
Nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori	SI	SI*
Nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci o del revisore	SI	SI*
Modificazioni dell'atto costitutivo	SI	NO
Sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci	SI	NO
Riduzione del capitale per perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale	SI	NO
Nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione	SI	NO
Revoca dello stato di liquidazione	SI	NO
Concordato preventivo/fallimentare o domanda di amministraz. controllata	SI	NO
Intervento richiesto dall'atto costitutivo	SI	SI*
Intervento richiesto da uno o più amministratori	SI	NO
Intervento richiesto da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale	SI	NO

* Purché sia prevista dall'atto costitutivo.